

La presente deliberazione viene affissa il 01 OTT. 2014 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



PROVINCIA DI BENEVENTO

Deliberazione n. 137 del 30 SET. 2014 del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 48 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno duemilaquattordici il giorno treute del mese di Settembre ore 13.00 presso la Rocca dei Rettori il Commissario Straordinario prof. Aniello Cimitile, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18.04.2013, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Franco NARDONE _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- l'art. 27 del CCNL del 14.09.2000 prevede che le Amministrazioni provviste di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti, disciplinino la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenze favorevoli all'Ente, secondo i principi sanciti dal R.D. n. 1578/1933;
- l'art. 37 del CCNL 23/12/1999 per il personale dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie Locali conferma la facoltà per gli enti provvisti di Avvocatura di disciplinare la corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente secondo i principi della legge professionale.

Verificato che la suddetta disciplina contrattuale riconosce alle amministrazioni del Comparto Regioni-Autonomie Locali un potere di autoregolamentazione locale, da cui deriva per gli enti che hanno istituito una Avvocatura, la possibilità di adottare una disciplina specifica in materia di compensi professionali da corrispondere ai professionisti legali in servizio presso l'Ente.

Rilevato dalla normativa di riferimento che i compensi professionali spettano nel caso di sentenza favorevole all'ente ovvero nel caso in cui si emanato da un'autorità decidente un qualsiasi atto, avente natura e contenuto decisorio, in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso, che comporti un risultato favorevole per la Provincia di Benevento.

Rilevato, che con delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 24.03.2014 si procedeva all'approvazione del regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'avvocatura della provincia di Benevento, in esito alle intervenute modifiche introdotte dal comma 457, art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

Rilevato, altresì, che l'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha introdotto ulteriori modifiche per la corresponsione per gli onorari alle Avvocature degli Enti Pubblici, prevedendo, al comma 8, l'obbligo di adeguamento di relativi regolamenti entro tre mesi dall'entrata in vigore della disposizione normativa medesima, abrogando espressamente il richiamato comma 457, art. 1, L.147/2013.

Richiamati in merito:

- l'articolo 5 del vigente CCDI del personale dipendente sottoscritto con OO.SS./R.S.U. con il quale si disciplinava la quota degli onorari da corrispondere agli Avvocati, nonché la correlazione fra retribuzione di risultato e gli incentivi previsti per legge quale quota degli onorari degli avvocati;
- l'articolo 9 del CCDI - Area della Dirigenza – sottoscritto tra OO.SS./R.S.A. in data 26.09.2007 con il quale si disciplinava la quota degli onorari da corrispondere all'Avvocato dirigente, nonché la correlazione fra retribuzione di risultato e gli incentivi previsti per legge quale quota degli onorari degli avvocati.

Vista la Legge n. 247/2012 del 31.12.2012 relativa alla “Nuova Disciplina dell’ordinamento forense”.

Visto il Decreto Legge n. 1 del 24.01.2012 conv. in Legge n. 27 del 24.03.2012.

Visto il Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.03.2014.

Dato atto che a livello di Ente sussiste specifica disciplina definita nelle opportune sedi negoziali in materia correlata tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato o premio di risultato spettanti secondo modalità uniformi ed omogenee a quelle già individuate per il personale che percepisce compensi e gli incentivi legati alla progettazione.


Ritenuto che nell’ambito dei criteri stabiliti nei detti CCDI integrativi, la determinazione delle competenze deve essere riferita all’attuale disciplina di cui al citato D.M. 55/2014, quale norma sopravvenuta, secondo le disposizioni transitorie di cui all’art. 28 del medesimo D.M., ossia alle liquidazioni successive all’entrata in vigore, nonché di quanto stabilito dall’art. 9, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Considerato necessario, in virtù della disciplina normativa sopravvenuta, procedere alla modifica del testo regolamentare già approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 37 del 24.03.2014 per la disciplina dei compensi professionali da destinare all’Avvocatura Provinciale, nel rispetto del C.C.N.L attualmente in vigore e delle normative specifiche, Legge n. 247/2012, Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e art. 9, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, fermi restando i principi e i criteri già definiti in sede di contrattazione decentrata a livello di Ente, sia per l’area dirigenziale che non dirigenziale.

Ritenuto, pertanto, dover modificare il “Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all’Avvocatura della Provincia di Benevento” allegato al presente provvedimento e che comporta l’attribuzione ai professionisti legali (dirigenti e non dirigenti) in servizio presso l’ente dei compensi professionali qualora ricorrano le condizioni previste nella citata disciplina regolamentare, fermo restando quanto già previsto in sede di contrattazione decentrata e dalle norme nazionali di riferimento.

Visto il parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

**Il Direttore Generale
(Dott. Raffaele Bianco)**





Provincia di Benevento

Regolamento

per la disciplina della corresponsione dei
compensi professionali all'Avvocatura
della Provincia di Benevento

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ____ del _____
(adottata con i poteri della Giunta Provinciale ex art. 48 D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267)



Provincia di Benevento

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Art. 2 Costituzione ed accantonamento del fondo.

Art. 3 Compensi professionali.

Art. 4 Correlazione con la retribuzione di risultato.

Art. 5 Ripartizione delle somme e criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

Art. 6 Norme transitorie e finali.

Art. 7 Entrata in vigore.

Art. 1

Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti a norma dell'art. 27 del C.C.N.L. del Comparto regioni e autonomie locali del 14/09/2000, e dell'art.37 del CCNL 1998/2001 - area dirigenza, a seguito di sentenze favorevoli all'Ente, secondo i principi di cui alla legge n. 247 del 31.12.2012 (Legge professionale) e del regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia 10.03.2014 n.55, a favore dei componenti del Settore Avvocatura e del Dirigente Legale, esercenti la professione legale.
2. Esso disciplina, altresì, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 1998/2001 - area dirigenza – la correlazione tra i compensi professionali e la retribuzione di risultato spettante al dirigente esercente la professione legale.

Art. 2

Costituzione ed accantonamento del fondo

1. La Provincia prevede idoneo stanziamento di spesa per i compensi professionali spettanti agli Avvocati interni che confluiranno in apposito Fondo costituito dalla sommatoria dei seguenti elementi:
 - a) importi introitati dalla Provincia a seguito di provvedimento giudiziale di condanna al pagamento delle spese in capo alla parte avversa;
 - b) in relazione alle controversie conclusesi favorevolmente per l'Ente a spese compensate fra le parti, i legali dell'Avvocatura produrranno parcelle di valenza interna. Tali parcelle saranno rapportate ai valori minimi previsti dal tariffario professionale forense secondo il regolamento approvato con Decreto 10.03.2014, n. 55 dal Ministero della Giustizia che costituisce norma di riferimento e parametrica per la stesura delle nuove parcelle.
2. Il valore effettivo del fondo è, pertanto, determinato dalla somma delle note relative ai compensi che vengono riconosciuti secondo le previsioni del successivo articolo 3), salvo i limiti dello stanziamento corrispondente per l'anno 2013 di cui al comma 6 del l'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 3

Compensi professionali.

1. Ai fini della determinazione delle competenze dovute, si deve fare riferimento al regolamento approvato con Decreto 10.03.2014, n. 55 dal Ministero della Giustizia.
2. Le competenze sono determinate, nelle ipotesi di esito positivo del giudizio, pur se con compensazione delle spese nella decisione giudiziale, al minimo della tariffa professionale, in relazione al valore e al grado dell'Autorità Giudiziaria adita, della predetta tariffa professionale e quindi alla diminuzione del valore medio previsto per gli scaglioni di riferimento per le singole fasi, di cui agli artt. 4 e 12 del predetto regolamento Ministero Giustizia approvato con Decreto 10.03.2014, n. 55, relativamente alle tabelle ivi allegate.
3. La liquidazione delle competenze avverrà su parcella analitica, vistata con dichiarazione di congruità alla tariffa dal Dirigente del Settore Avvocatura, che assumerà la responsabilità di tale visto, trasmettendola in uno alla documentazione necessaria al Dirigente del Settore Personale, che provvederà previa istruttoria del servizio Controllo e Organizzazione del Personale, ad adottare la determina di liquidazione, la cui esecuzione verrà assicurata tramite il settore competente.
4. I compensi professionali sono corrisposti agli avvocati dell'Ente iscritti nell'Elenco Speciale presso il Consiglio degli Ordine degli Avvocati, ai sensi dell'art. 23 della legge 31.12.2012, n.247, in esito a sentenze favorevoli all'Ente e nel caso di pronuncia favorevole con compensazione delle spese di lite.
5. Nel caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte soccombente alla refusione delle spese di lite, previa l'attivazione di procedure di recupero e ad esito della stessa, sono corrisposte nei limiti della condanna stessa.
6. Per pronuncia favorevole si intende qualsiasi provvedimento che definisca una fase del giudizio (es. sentenze, decisioni, decreti, ordinanze, a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via provvisoria o definitiva) con esito sostanzialmente favorevole all'Amministrazione, anche senza decisione in merito (es. pronuncia su difetto di giurisdizione, incompetenza del giudice, inammissibilità del ricorso, estinzione del giudizio, rinuncia al ricorso, perenzione, cessazione della materia del contendere,...).
7. I compensi definiti nei precedenti commi devono intendersi come elemento retributivo aggiuntivo per l'avente diritto.

8. I compensi professionali saranno erogati all'Avvocato Dirigente dell'Ente incaricato dell'attività di difesa in giudizio della Provincia nella misura del 90%; il restante 10% verrà attribuito dal Dirigente del Settore al personale assegnato che abbia collaborato effettivamente all'attività difensiva.
9. Nel caso di difesa congiunta di due avvocati dell'Ente, sarà sempre dovuto un compenso unico, determinato secondo i criteri di cui innanzi, il quale sarà ripartito come segue:
 - nel caso di opera prestata dall'Avvocato Dirigente patrocinante in Cassazione unitamente ad altro Avvocato interno il compenso sarà corrisposto in misura del 55% al primo e al 35% al secondo;
 - nel caso di opera prestata da Avvocati di pari qualifica, il compenso sarà corrisposto in misura del 45% ciascuno;
 - il restante 10% verrà attribuito dallo stesso Dirigente del Settore al personale assegnato che abbia collaborato effettivamente all'attività difensiva.
10. I compensi professionali di cui al presente articolo sono corrisposti nei limiti del trattamento retributivo complessivo di cui all'art. 23 ter D.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011 e nei limiti di cui all'art.9, comma 7, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Le somme eccedenti verranno riversate nel bilancio dell'Amministrazione.

Art. 4

Correlazione con la retribuzione di risultato

1. La correlazione tra la retribuzione di risultato del dirigente esercente la professione legale e i compensi professionali è disciplinata in conformità a quanto nel tempo è previsto sul punto con deliberazione di G.P. n. 454 del 30.07.2004, che qui si intendono confermati e riportati.
2. La correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa esercenti la professione legale e i compensi professionali è disciplinata dall'art. 5 del vigente contratto decentrato integrativo per il personale non dirigenziale.

Art. 5

Ripartizione delle somme e criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n. 114, ove sussista all'interno dell'Avvocatura una pluralità di avvocati, la difesa nei giudizi affidate dal dirigente, verrà attribuita dal medesimo (salva oggettiva impossibilità a tale modalità di conferimento, per malattia, assenza o impedimenti, di uno degli avvocati addetti) a tutti i suddetti avvocati; di conseguenza le somme rinvenienti dal recupero di spese di giudizio verranno liquidate in pari misura a ciascun difensore incaricato del patrocinio. La redazione di pareri legali verrà invece affidata dal dirigente dell'uno o dell'altro professionista in modo da realizzare un equo riparto dei rispettivi carichi di lavoro, tenendosi peraltro conto anche dell'esperienza professionale acquisita.

Art. 6

Norme transitorie e finali

1. Ai sensi del comma 8, art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni dalla L.11 agosto 2014, n. 114, la disciplina delle competenze dovute nei casi su enunciati di compensazione integrale delle spese in esito a sentenza favorevole all'Ente si applica alle sentenze depositate successivamente all'entrata in vigore della medesima disposizione normativa.
2. Ai sensi del comma 8, secondo periodo, art. 9 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, come convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le competenze dovute in ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, in relazione ai criteri di riparto delle somme e dei limiti dello stanziamento relativo all'anno 2013, si applica dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa professionale in materia e agli istituti del pubblico impiego in quanto compatibili.

Art. 7

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento decorre dalla data della sua approvazione .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per le ragioni e considerazioni in premessa specificate.

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo.

1. **DI APPROVARE**, con modifiche, per le motivazioni indicate in premessa, il “Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all’Avvocatura della Provincia di Benevento” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. **DI RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma, del D.Lgs. 267/2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco Nardone)

Dr. Franco Nardone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Prof. Ing. Aniello CIMITILE)

Aniello Cimitile

N. 2598 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 01 OTT. 2014

IL MESSO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco Nardone)

Dr. Franco Nardone

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco Nardone)

Dr. Franco Nardone

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno _____

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Franco Nardone)

Dr. Franco Nardone

Copia per

- SETTORE Dirett. Generale il _____ prot. n. _____
- SETTORE Avvoc. Org. Pers. il _____ prot. n. _____
- SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
- Revisori dei Conti il _____ prot. n. _____
- Nucleo di Valutazione il _____ prot. n. _____